



Sentenza n. 28 del 2021

Presidente e Giudice relatore e redattore: Giancarlo Coraggio
decisione dell'11 gennaio 2021, deposito del 3 marzo 2021

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 195 del 2019

parole chiave:

IMPIEGO PUBBLICO – ASPETTATIVA PER INFERMITÀ – PERIODO DI
COMPORTO

disposizioni impugnate:

- art. 68, comma 3, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3

disposizioni parametro:

- artt. 3 e 32 della Costituzione

dispositivo:

accoglimento parziale

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con l'ordinanza n. 195 del 3 luglio 2019, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 68, comma 3, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione.

La norma è sospettata di illegittimità costituzionale nella parte in cui «per il caso di “gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti” non esclude dal computo dei consentiti 18 mesi di assenza per malattia i periodi non computabili secondo l'art. 35, comma 14, c.c.n.l. 2006-2009 - comparto Università, vale a dire i “giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie”».

Si delineerebbe in tal modo una disparità di trattamento tra le due categorie di dipendenti pubblici del sistema universitario (contrattualizzati e non).

La Corte osserva preliminarmente come «per i dipendenti pubblici, così come per i lavoratori del settore privato, la malattia come causa di sospensione del rapporto di lavoro trov[i] la sua regolazione nell'art. 2110 del codice civile, il quale, nell'affermare in via di principio la conservazione del posto di lavoro ed il relativo trattamento economico, rinvia per gli aspetti quantitativi e temporali alla legge o al contratto collettivo di riferimento. È dunque possibile che fra le due discipline emergano differenze anche sostanziali».

Ciò nondimeno – e nonostante che il rapporto di lavoro pubblico privatizzato e quello non privatizzato «present[i]no caratteristiche strutturali che con l'andare del tempo si sono sempre più differenziate, e ciò lungi dal potersi considerare una anomalia, suscettibile di censura ai sensi del principio di uguaglianza, rispond[a] alle obiettive differenze di *status*, legate al carattere privatizzato o meno del rapporto» – va rilevato come nella fattispecie **«il mancato riconoscimento del periodo di comportamento manifest[i] una intrinseca irrazionalità** che lo rende costituzionalmente illegittimo per violazione, sotto questo diverso profilo, dell'art. 3 Cost., con assorbimento del residuo parametro (art. 32 Cost.)».

Ad avviso della Consulta, infatti, tale specifica asimmetria è la **«manifestazione di un ritardo storico del legislatore rispetto alla contrattazione** collettiva, la quale è stata in grado di tener conto del progressivo sviluppo dei protocolli di cura per le gravi patologie, e in particolare delle cosiddette terapie salvavita con i loro pesanti effetti invalidanti; ciò al contrario non è avvenuto per la disciplina normativa, che, risalente ad anni ormai lontani, non è più adeguata al contesto attuale, caratterizzato – come si è detto – dalla profonda evoluzione delle terapie».

Ed in ragione di ciò viene appunto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 68, comma 3, del d.P.R. n. 3 del 1957, «nella parte in cui, per il caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, **non esclude dal computo dei consentiti diciotto mesi di assenza per malattia i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie**».

Antonio Riviezzo